Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. **1026.**

Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Le norme che vietano il licenziamento non escludono il licenziamento per esito negativo della prova.

Art. 2.

Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.

Art. 3.

Ricorre il caso di colpa grave previsto dalla lettera *a*) dell'art. 2 della legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2119 del codice civile.

La riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a domicilio, di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge, è correlata con il divieto di effettuare prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro, sicché il relativo rapporto permane a tutti gli effetti.

La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.

Il divieto di sospensione disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge opera anche nei casi di riduzione dell'orario di lavoro.

La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, nel caso di sospensione del reparto al quale è addetta non avente autonomia funzionale, sarà spostata ad altro reparto attivo dell'azienda e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle originarie, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.

Art. 4.

Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.

Il termine di 90 giorni fissato per la presentazione della certificazione decorre dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia.

Art. 5.

Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute dell'interessata.

L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera *b*), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.

Art. 6.

Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera *c*), della legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.

Art. 7.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.

Art. 8.

La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.

Art. 9.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.

Art. 10.

Fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro.

Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.

Art. 11.

Le dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge, il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'ispettorato del lavoro, che le convalida.

A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto.

E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 13.

Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.

Art. 14.

Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:

a) le generalità della lavoratrice;

b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;

c) il mese di gestazione alla data della visita;

d) la data presunta del parto.

Gli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità.

Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto assicuratore.

Qualora il certificato non risulti redatto in conformità al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data presunta del parto.

Art. 15.

Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.

Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.

Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti, nonché di quelle di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il trattamento economico di maternità.

Art. 16.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.

Art. 17.

Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le relativi spese sono a carico del richiedente.

Art. 18.

La lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera *a*), della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre all'ispettorato del lavoro una domanda corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata lettera *a*), nonché ogni altra documentazione che ritenga utile.

Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.

All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.

L'ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la durata dell'astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto, la lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso, dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro.

Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'ispettorato provinciale competente è quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente.

Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera *a*) dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di laboratorio.

Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. L'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso.

Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera *c*) dell'art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.

Art. 19.

La lavoratrice a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza redatto

nei termini indicati al precedente art. 14, una dichiarazione del committente dalla quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni dovrà altresì risultare dal libretto di controllo di cui all'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 20.

Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.

Art. 21.

Il periodo durante il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge, il mezzadro, o il concedente, è tenuto, nei casi di provata necessità, a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, non può avere durata superiore a quella fissata dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 della legge stessa.

Art. 22.

In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalità per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.

L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovrà essere rimborsato all'istituto assicuratore.

Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennità di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed è tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennità indebitamente percepita.

Art. 23.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti dai privati datori di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1976, n. 1027.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto apostole del Santo Rosario », in Torre Annunziata, ed autorizzazione alla fondazione medesima ad accettare una donazione.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Istituto apostole del Santo Rosario », in Torre Annunziata (Napoli). La fondazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla madre Remigia Guercia, al secolo Gaetana Giuseppa, con atto pubblico 20 giugno 1973, n. 44757 di repertorio, a rogito dott. Corrado Gelardi, notaio in Napoli, consistente in immobili, stimati complessivamente dall'ufficio tecnico erariale in lire 32.000.000, siti: *a*) in Meta di Sorrento vico III S. Stefano n. 5 contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 792 in ditta Guercia Gaetana Giuseppa fu Raffaele; con il mappale 293 sub/1 vico III S. Stefano 4 - 6 cat. *A*/4 C.L. 1 piano terra e primo piano vani 14 redd. imp. L. 10.080, mappale 293 sub. 2 vico III S. Stefano 4 categoria *A*/5 C.L. 4 piano terra, 1° e 2° piano redd. imp. L. 2.100 mappale 303/1 vico II S. Stefano 11 categoria *A*/5 C.L. 2 piano terra vani 1-5 redd. imp. L. 3.150; *b*) in Meta di Sorrento via Meta n. 14 contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 890 foglio 3 con il mappale 301 sub/1-301 sub/2 via Meta 52 terranei due categ. *C*/2 - Cl. 2ª - via Meta 5 mappale 301 sub/2 terranei 3-5 categ. *A*/5 - Cl. 2ª; mobili, stimati complessivamente dall'ufficio tecnico erariale in L. 47.652.400, costituenti l'arredo delle scuole gestite dalla fondazione predetta, descritti specificatamente negli atti pubblici n. 44757 di repertorio e n. 45640 di repertorio rispettivamente del 20 giugno 1973 e del 13 marzo 1975.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 395

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1977, n. 61.

Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare norme per il personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo destinato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, nonchè per l'istituzione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con il Ministro per il tesoro e il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

TITOLO I

PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DESTINATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO ED ALLE SCUOLE EUROPEE.

Capo I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1.

Il personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli istituti o scuole di ogni ordine e grado può essere destinato a domanda alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740; il personale di cui al presente articolo può essere destinato anche alle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nei casi in cui non sia disponibile personale appositamente reclutato a norma del successivo titolo II.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, sulla base dei contingenti stabiliti ai sensi dell'art. 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo collocamento fuori ruolo, per il periodo occorrente allo svolgimento delle funzioni indicate. Il collocamento fuori ruolo è disposto, con gli effetti, riguardo alla disponibilità del posto nella sede di titolarità, previsti dal successivo art. 3, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Il decreto di destinazione all'estero prevede le funzioni che il personale è chiamato a svolgere.

Il periodo di collocamento fuori ruolo è utile ai fini di carriera. Il personale collocato fuori ruolo ha diritto al trattamento economico spettantegli in base alle disposizioni relative al proprio stato giuridico.

La destinazione all'estero è disposta previo accertamento del possesso dei requisiti e delle attitudini necessari allo svolgimento dei compiti da affidare, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e dell'esito di un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto da commissioni presiedute dal direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e composte da tre rappresentanti del Ministero stesso e da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati di volta in volta dai rispettivi Ministri.

Le commissioni esaminatrici, sulla base della valutazione dei titoli e dell'esito del colloquio, compilano, in relazione al tipo dell'incarico da conferire, distinte graduatorie di idonei a prestare servizio all'estero. Le graduatorie sono pubblicate negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I bandi vengono emanati in relazione alle effettive esigenze e comunque almeno ogni triennio.

La disponibilità delle sedi è resa nota mediante pubblicazione negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

La destinazione della sede è disposta dal Ministro per gli affari esteri secondo le esigenze di servizio, tenendo conto delle preferenze degli interessati, dell'ordine della graduatoria, delle lingue conosciute e delle particolari attitudini rilevate nel colloquio.

Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non siano decorsi almeno tre anni dall'immissione in ruolo, e, in caso di prima destinazione all'estero, se abbia compiuto il 50° anno di età.

Art. 2.

Il personale destinato all'estero ai sensi del precedente articolo è tenuto a svolgere le funzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti in relazione a quanto stabilito dal provvedimento di destinazione all'estero, nonché gli speciali incarichi eventualmente affidatigli dalla competente autorità diplomatico-consolare nello ambito delle attività di coordinamento, di studio, di ricerca, di assistenza e parascolastiche, purché compatibili con le attribuzioni inerenti alla propria qualifica e, comunque, attinenti alle attività proprie delle istituzioni di cui al precedente articolo.

Nell'ipotesi di vacanza di posti di personale direttivo, ai docenti di scuole e istituti di istruzione primaria, secondaria e artistica possono essere eccezionalmente conferiti, con decreto del Ministro per gli affari esteri, incarichi di direzione e di presidenza, sulla base della valutazione dei titoli di cui all'art. 1 e di apposite graduatorie.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, i docenti di scuola primaria in possesso di laurea nonché quelli di scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzati, in mancanza di personale fornito di titolo specifico, per incarichi di insegnamento in istituzioni scolastiche a livello secondario, rispettivamente, di primo e di secondo grado.

Il servizio prestato con espletamento di funzioni superiori costituisce titolo valutabile nei concorsi, per titoli ed esami, e nei concorsi, per titoli, e comporta la corresponsione della indennità di servizio all'estero, di cui al successivo art. 7, nella misura prevista per la categoria di personale corrispondente al posto effettivamente occupato.

Art. 3.

Il servizio all'estero ha inizio con un periodo di prova della durata di un anno scolastico. La conferma è subordinata a motivato giudizio espresso dall'autorità diplomatico-consolare, sentito il superiore diretto, ove diverso dall'autorità che formula il giudizio, e sentito, altresì, per i docenti, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Tale giudizio deve essere espresso alla fine del periodo di lezione del primo anno scolastico, e comunque tre mesi prima dell'inizio del successivo anno scolastico e deve riguardare le capacità di adattamento e di rendimento del personale nelle particolari condizioni ambientali in cui esso si trova ad operare.

In caso di esito sfavorevole della prova il personale è restituito ai ruoli metropolitani alla fine del primo anno scolastico e riassegnato alla sede di titolarità.

In caso di esito favorevole della prova il personale è tenuto a prestare servizio all'estero per il periodo necessario a completare il ciclo didattico proprio della scuola di appartenenza o comunque per almeno 3 anni, tranne che ne sia impedito da gravi e documentati motivi di salute o di famiglia.

Il superamento della prova rende disponibile la cattedra o il posto già occupato dall'interessato nella sede metropolitana.

La durata del servizio all'estero, comunque e a qualsiasi titolo prestato anche con nomine diverse, non può essere superiore a 14 anni scolastici. Nel computo di tale periodo va compreso anche il servizio prestato presso le sezioni italiane delle scuole europee.

Dopo un primo periodo di servizio all'estero, non superiore a 7 anni, prorogabile sino a 9 anni in caso di completamento del ciclo didattico in corso o, per gli istituti di cultura, per esigenze di servizio il personale di cui al precedente art. 1 dovrà prestare servizio di istituto in Italia per almeno un triennio.

Durante il secondo periodo di permanenza all'estero il personale, che dovrà nuovamente sottoporsi al giudizio di idoneità di cui al precedente art. 1, comma quinto, è di regola assegnato a sedi disagiate sempre che non abbia già prestato servizio in tali sedi nel precedente periodo.

Le sedi da considerare disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita e di clima e le sedi da considerare particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita e di clima sono quelle indicate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in applicazione dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per esigenze di servizio l'amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di permanenza all'estero dei direttori e vice direttori degli istituti di cultura, per un ulteriore settennio, previo un altro biennio di permanenza nel territorio metropolitano, con possibilità di adibire il personale anche a servizi diversi da quelli di istituto in conformità alle norme in vigore.

Indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero, la cessazione dal servizio all'estero e il rimpatrio sono disposti per limiti di età con effetto dal 30 settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche se trattasi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Art. 4.

Il personale assegnato alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 è chiamato a frequentare, prima dell'assunzione del servizio appositi corsi di formazione sul servizio all'estero, la cui frequenza è obbligatoria. I risultati conseguiti concorrono, assieme agli altri elementi, ai fini della valutazione del periodo di prova.

Possono essere organizzati appositi corsi di aggiornamento a frequenza obbligatoria per il personale in servizio presso le istituzioni di cui al precedente articolo 1.

I predetti corsi sono organizzati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

In caso di soppressione di posto, la cessazione della destinazione all'estero, ove non sia possibile o non sia accettato il trasferimento di ufficio, ha effetto con il termine dell'anno scolastico.

La destinazione all'estero può cessare per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nelle istituzioni all'estero con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la competente autorità diplomatico-consolare e sentito il parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata e, ove questo ultimo non esista, del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ovvero del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza. Quando ricorrano ragioni di urgenza la cessazione della destinazione all'estero può essere disposta immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

La destinazione all'estero cessa con decreto del Ministro per gli affari esteri quando si verifichino situazioni che comportino il collocamento del personale in posizione di aspettativa.

La destinazione all'estero cessa altresì con decreto del Ministro per gli affari esteri qualora il personale docente accetti la assegnazione di borse di studio, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e, comunque, quando si verifichino situazioni che impediscono l'espletamento del servizio o l'effettiva residenza nel luogo di servizio.

All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza che, di regola, escluse le ipotesi di cui ai commi precedenti, avviene con il termine dell'anno scolastico, il personale ha facoltà di chiedere di essere destinato, con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, alla sede scolastica nella quale era titolare all'atto della destinazione all'estero, ovvero ad una sede scolastica a scelta del Ministero della pubblica istruzione, fra tre sedi indicate dall'interessato, nelle quali vi sia vacanza.

Capo II

PARTICOLARI NORME DI ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ECONOMICI.

Art. 6.

Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico relative al ruolo di appartenenza, salvo quanto qui di seguito si dispone a modificazione ed integrazione di esse:

A) Dopo almeno un biennio di servizio continuativo nella stessa sede il personale può chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio all'estero.

Il trasferimento è concesso sempre che lo consentano le esigenze di servizio, sulla base anche della valutazione del periodo trascorso in sedi disagiate.

B) Dopo almeno un biennio di servizio continuativo nella stessa sede, il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di procedere al trasferimento di personale ad altra sede di servizio all'estero, per esigenze di avvicendamento.

C) Il Ministro per gli affari esteri può, in qualsiasi momento, procedere al trasferimento del personale nei casi di accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, sentito il parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata o, ove quest'ultimo non esista, del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nella sede può essere disposto immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

D) La normale durata del congedo ordinario, da fruire in concomitanza con i periodi di vacanze scolastiche e accademiche, è regolata in conformità di quanto dispone l'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

E) Alla valutazione del servizio del personale docente provvede, a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il comitato per la valutazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, previa apposita relazione del direttore didattico o del preside, o, comunque, del superiore diretto che, nel caso in cui il docente abbia prestato parte del servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso alla competente autorità consolare, che decide in via definitiva, sentiti i rappresentanti del personale direttivo e docente in seno al consiglio scolastico circoscrizionale.

F) Per il personale di cui al precedente art. 1, diverso dal personale docente, nonché per il personale docente in servizio presso gli istituti di cultura, la valutazione del servizio è effettuata dalla competente autorità diplomatico-consolare.

G) Per le sanzioni disciplinari si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Le competenze da essi attribuite al provveditore agli studi ed al Ministro per la pubblica istruzione sono esercitate, rispettivamente, dall'autorità consolare e dal Ministro per gli affari esteri.

I relativi provvedimenti sono emanati su conforme parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata, e, ove quest'ultimo non esista, del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza; per il personale non docente, i provvedimenti sono emanati su conforme parere della commissione di disciplina della provincia di provenienza.

H) Per l'assegnazione della sede conseguente alla cessazione della destinazione all'estero e per i trasferimenti all'estero del personale non docente si applicano gli stessi criteri per i trasferimenti stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Le competenze da esso attribuite al provveditore agli studi sono esercitate dal Ministro per gli affari esteri.

I) Per le libertà sindacali si applica l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. In sede di determinazione del contingente del personale della scuola di cui all'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, verrà determinata la quota di personale della scuola all'estero da stabilire in relazione alla sua consistenza numerica secondo il rapporto previsto dal citato art. 45, e comunque in numero non inferiore a tre. Il relativo provvedimento di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sarà emanato dal Ministro per gli affari esteri previo accertamento da parte del Ministro per la pubblica istruzione che l'unità rientri nell'ambito del contingente stabilito.

Il decreto di cui al settimo comma del citato articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà adottato dal Ministro per gli affari esteri.

Restano salve le norme vigenti per la valutazione, ai fini economici e del trattamento di quiescenza, del servizio prestato all'estero. Il periodo trascorso presso gli istituti di cultura è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 7.

Al personale di cui al precedente art. 1 spetta il trattamento economico previsto per il ruolo di appartenenza. Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo, tranne che sia diversamente disposto, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, a partire dal 1° gennaio 1978.

Lo stesso personale ha diritto inoltre alle competenze di cui alla parte 3ª — trattamento economico all'estero, viaggi, disposizioni generali — del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. I relativi oneri sono a carico del Ministero degli affari esteri.

Per il pagamento di tali competenze si applica l'articolo 209 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'equiparazione del personale di cui al precedente art. 1, ai fini della determinazione della misura della indennità di servizio all'estero, alle categorie indicate nella tabella 19 di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, va effettuata secondo la tabella di riferimento allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° luglio 1977.

L'indennità di servizio all'estero viene corrisposta al personale in congedo ordinario anche se tale congedo sia goduto fuori della sede di servizio; la stessa indennità spetta al personale in congedo straordinario — nei limiti previsti dalle leggi vigenti — a condizione che lo stesso personale si trovi effettivamente nella sede di servizio all'estero durante il periodo di congedo straordinario.

In attesa della registrazione dei provvedimenti di nomina o trasferimento, al personale in servizio all'estero l'indennità predetta è anticipata in ragione dell'80 % dell'ammontare.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, a tal fine, a mettere a disposizione della competente autorità diplomatico-consolare, mediante ordini di accreditamento tratti sul relativo capitolo di bilancio, i fondi necessari.

Art. 8.

Le norme del presente capo si applicano anche al personale che trovasi in servizio all'estero a seguito di comando annuale disposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

I periodi massimi di servizio, comunque e a qualsiasi titolo prestato all'estero, ivi compreso quello presso le sezioni italiane delle scuole europee, per il personale destinato all'estero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti come segue:

a) per il personale in servizio all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740: anni 17. Tale periodo può essere protratto fino ad anni 25 per i direttori di istituti di cultura, vice direttori di istituti di cultura, ispettori tecnici, presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria, direttori di scuola elementare, e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per coloro che alla data del 1° gennaio 1975 abbiano superato il limite dei 25 anni predetto;

b) per il personale in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215: i periodi massimi previsti dall'art. 3 del presente decreto, da computare tenendo conto degli anni di servizio già prestati nel corso del primo settennio di destinazione all'estero.

Capo III

PERSONALE DOCENTE DI RUOLO ASSEGNATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE STRANIERE

Art. 9.

Fatto salvo quanto disposto dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente decreto.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, n. 153.

Capo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153.

Art. 10.

Ad integrazione dei ruoli metropolitani, sono istituiti i seguenti ruoli del personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153:

1) Ruolo del personale ispettivo tecnico, con contingenti distinti per le iniziative a livello di scuola materna e elementare, di scuola media e di formazione e perfezionamento professionale.

2) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative a livello di scuola materna ed elementare.

3) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative a livello di scuola media.

4) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative per la formazione e perfezionamento professionale.

5) Ruoli del personale docente per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, distintamente a livello di scuola materna, elementare e secondaria.

Art. 11.

Le dotazioni organiche del personale sono stabilite, per ciascuno dei predetti ruoli, entro il 31 marzo 1978 e, successivamente, ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, sulla base del numero dei corsi funzionanti nel quadro delle iniziative di cui al precedente art. 10 e degli alunni iscritti ai corsi medesimi.

Tale decreto determinerà anche:

1) le materie o i gruppi di materie, relativamente ai singoli gradi e tipi di iniziativa scolastica, per i quali possono istituirsi in organico posti di insegnamento;

2) i relativi obblighi di insegnamento e di servizio;

3) la corrispondenza tra i ruoli previsti dal presente decreto e quelli del territorio metropolitano.

Fino a quando non saranno determinate le predette dotazioni organiche si applicano le norme di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Capo II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 12.

L'accesso ai ruoli del personale insegnante di cui al presente titolo ha luogo mediante concorsi per titoli.

Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti appartenenti ai corrispondenti ruoli metropolitani secondo i rapporti di equiparazione stabiliti dal successivo art. 21, nonché il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni nelle corrispondenti iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

L'ammissione al concorso è disposta previa frequenza, con esito positivo, di un corso da organizzare secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto diversamente disposto nei commi successivi.

La durata del corso prevista dal citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può essere ridotta ad un periodo comunque non inferiore a 70 giorni effettivi.

Il corso stesso ha, nei casi previsti, valore abilitante per l'insegnamento per cui si concorre ed è, peraltro, obbligatorio anche per gli aspiranti già abilitati che non hanno però conseguito l'abilitazione in un corso previsto dal presente decreto.

Il corso deve riguardare, tra l'altro, la problematica socio-educativa connessa all'emigrazione.

Il personale insegnante che frequenta il corso è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Art. 13.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun grado e tipo di iniziativa scolastica. Essi sono nazionali e vengono indetti con decreto del Ministro per la

pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, per un numero di posti pari a quello dei posti disponibili, considerando tali anche quelli relativi al personale che, avendo compiuto il periodo massimo di servizio all'estero di cui al successivo art. 19, deve essere trasferito nei corrispondenti ruoli metropolitani.

Le commissioni, nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un professore universitario o preside con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) un membro scelto fra il personale docente di ruolo appartenente alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso o, in mancanza, fra il personale docente appartenente al corrispondente ruolo metropolitano;

d) esperti in lingue straniere.

Art. 14.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo e del personale ispettivo tecnico, di cui al precedente art. 10, ha luogo mediante concorsi per titoli cui sono ammessi, rispettivamente, i presidi, i direttori didattici e le direttrici di scuola materna, gli ispettori tecnici dei corrispondenti ruoli metropolitani, previa frequenza di apposito corso avente le finalità di cui al sesto comma dell'art. 12.

I concorsi a posti direttivi e a posti di ispettore tecnico sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, nei limiti dei posti disponibili nelle varie dotazioni organiche o contingenti, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 13, comma primo.

Art. 15.

Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri e sono composte da:

a) un professore universitario, con funzioni di presidente;

b) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo e del contingente relativo al livello cui si riferisce il concorso, ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;

c) due direttori didattici o presidi dei ruoli cui si riferisce il concorso, ovvero, in mancanza, dei ruoli metropolitani;

d) un docente in scienze dell'educazione;

e) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

f) un funzionario dell'amministrazione degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere di legazione;

g) esperti in lingue straniere.

Art. 16.

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri e sono composte da:

a) un docente universitario con funzioni di presidente;

b) un docente in scienze dell'educazione;

c) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

d) un funzionario dell'amministrazione degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;

e) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo e del contingente cui si riferisce il concorso ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;

f) esperti in lingue straniere.

Art. 17.

Il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni nelle corrispondenti iniziative previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ha diritto a una riserva di posti nei concorsi previsti dal presente titolo per il personale insegnante pari al 25 % dei posti messi a concorso.

Nel primo concorso indetto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto la riserva è elevata al 50 %.

Art. 18.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli si applicano le disposizioni in materia di concorsi contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Nei concorsi di cui ai precedenti articoli sono formate distinte graduatorie in relazione ai singoli Paesi o gruppi di Paesi cui si riferiscono i posti messi a concorso.

La conoscenza della lingua parlata nel Paese o nel gruppo di Paesi, quale risulterà accertata nel concorso, è requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria di merito.

Il bando di concorso potrà anche indicare, come requisito sufficiente per l'inclusione nella graduatoria, la conoscenza della lingua che, accanto a quella locale, sia di maggior uso nel Paese o gruppo di Paesi cui si riferisce il concorso.

Art. 19.

I vincitori dei concorsi di cui al presente titolo vengono nominati in prova nei ruoli di cui al precedente art. 10. Il periodo di prova è disciplinato dagli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini dell'applicazione nei loro riguardi dei citati articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le competenze del provveditore agli studi sono svolte dal console sentito il consiglio scolastico circoscrizionale di cui al successivo art. 24.

Dopo 14 anni di servizio all'estero il personale dei predetti ruoli è trasferito nei corrispondenti ruoli metropolitani.

I trasferimenti sono disposti contestualmente a quelli previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e secondo le modalità in esso stabilite. Nel caso in cui l'interessato non possa essere assegnato ad alcuna delle sedi richieste si provvede d'ufficio.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 10 si applicano, per quanto non previsto dal presente titolo, le norme vigenti per il personale appartenente ai corrispondenti ruoli metropolitani, nonché, in quanto non diversamente disposto, le norme contenute nel precedente titolo I.

In caso di soppressione del posto di titolarità, l'interessato è trasferito d'ufficio in altro posto del medesimo Paese o di altro Paese ove sia parlata la lingua di cui sia stata accertata la conoscenza in sede di concorso.

I trasferimenti a domanda in posti di altri Paesi sono subordinati anche alla conoscenza della lingua, se diversa da quella relativamente alla quale è stato vinto il concorso. Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono fissate le modalità di accertamento della conoscenza di detta lingua.

Art. 20.

Il personale insegnante di cui al presente titolo svolge i compiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale direttivo promuove e coordina, nell'ambito della circoscrizione di competenza, le iniziative scolastiche e di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153; svolge le altre funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale ispettivo tecnico può operare sia nell'amministrazione centrale che in quella periferica; in quest'ultimo caso esso ha la sede di servizio presso l'ambasciata o il consolato generale.

Il personale ispettivo tecnico contribuisce a promuovere e coordina le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti; formula proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui cura il coordinamento; svolge attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; attende alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità diplomatico-consolare. Esso svolge altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

Art. 21.

Ai fini del trattamento economico, il personale ispettivo tecnico di cui al n. 1) del precedente art. 10, è equiparato agli ispettori tecnici periferici di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; il personale direttivo, di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 10, è equiparato, rispettivamente, ai direttori didattici, ai presidi di scuola media ed ai presidi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; il personale docente, di cui al n. 5) del precedente art. 10, è equiparato, a seconda del livello delle iniziative cui è addetto, rispettivamente, alle insegnanti di scuola materna ed insegnanti elementari, ai docenti di scuola media ed ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Spetta altresì al predetto personale il trattamento economico all'estero previsto dal precedente art. 7.

Art. 22.

In materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza anche i servizi retribuiti prestati nei corsi e scuole di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, gestiti da enti, associazioni, comitati e scuole e sussidiati dallo Stato ai sensi dell'art. 6 di detta legge. Il relativo contributo è fissato nella misura del 18 %.

Titolo III
ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Capo I
Organi collegiali

Art. 23.

Al fine di realizzare — nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato italiano, nonchè delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, e nei limiti consentiti dagli ordinamenti locali — la partecipazione nella gestione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero dando ad esse il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Essi operano per il potenziamento e lo sviluppo di tutte le forme di assistenza scolastica e parascolastica e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del miglior funzionamento dei servizi scolastici.

Essi, nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli accordi internazionali, tendono a promuovere anche la partecipazione di rappresentanti del Paese ospitante, allo scopo di favorire ulteriormente la collaborazione sul piano scolastico e culturale e la soluzione dei problemi socio-educativi degli emigrati e dei loro congiunti.

Art. 24.

In ogni circoscrizione di consolato generale e di consolato è costituito il consiglio scolastico circoscrizionale, sempre che nella circoscrizione vi siano istituzioni scolastiche statali ovvero iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Del consiglio scolastico circoscrizionale fanno parte:

a) quattro rappresentanti del personale insegnante delle scuole e istituti di istruzione statali, legalmente riconosciuti e sussidiati, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con sede nella circoscrizione, in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascun tipo di istitu-

zione, assicurando almeno due posti al personale insegnante delle istituzioni scolastiche statali, nelle circoscrizioni in cui vi siano tali istituzioni;

b) un rappresentante del personale direttivo in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche;

c) un rappresentante del personale non insegnante in servizio in dette scuole o istituzioni scolastiche;

d) quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti in dette scuole o istituzioni scolastiche;

e) due rappresentanti degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali, legalmente riconosciuti o sussidiati, e degli studenti, non più in età dell'obbligo scolastico, delle iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con sede nella circoscrizione;

f) tre rappresentanti di istituzioni culturali e associazioni rappresentative che, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, siano ritenute capaci di concorrere al miglioramento delle istituzioni scolastiche e della condizione sociale e culturale dell'emigrazione;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante delle ripartizioni amministrative del Paese ospitante, comunque denominate, con cui si identifica la circoscrizione consolare, oppure di istituzioni educative del Paese ospitante, parimenti operanti nella circoscrizione medesima.

I rappresentanti delle categorie *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie; i rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono designati dai rispettivi organismi.

Il console è membro di diritto.

Il consiglio scolastico circoscrizionale dura in carica tre anni. Esso si riunisce di regola ogni tre mesi, e, comunque, almeno ogni semestre. Si riunisce altresì ogni qualvolta un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico circoscrizionale elegge nel proprio seno il presidente del consiglio e la giunta esecutiva, che è formata da quattro membri e dal console, che, in quanto provveditore agli studi, la presiede.

I quattro membri sono eletti nel suo seno dal consiglio scolastico circoscrizionale, riservando almeno un posto ai docenti.

La giunta esecutiva designa uno dei propri membri quale segretario.

Il regolamento interno è deliberato dal consiglio.

Il consiglio scolastico circoscrizionale elabora programmi nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ed è organismo consultivo e di coordinamento nella circoscrizione che lo esprime, nelle seguenti materie:

istituzione, localizzazione e potenziamento delle istituzioni scolastiche;

orari e programmi d'insegnamento, con riferimento alle particolari esigenze locali;

utilizzazione del personale;

attività parascolastiche, extra-scolastiche, interscolastiche;

orientamento scolastico e professionale;

assistenza scolastica ed educativa;

medicina scolastica e assistenza socio-psico-pedagogica;

educazione permanente ed istruzione ricorrente;

attività culturali e sportive;

sperimentazione pedagogica;

inserimento e integrazione, a livello educativo e professionale, degli emigrati nel Paese ospitante.

In relazione alle materie di cui al precedente comma, il consiglio scolastico circoscrizionale ha il potere di avanzare specifiche proposte agli enti e organi competenti, anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

Il consiglio scolastico circoscrizionale esprime pareri ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente o dall'autorità consolare.

Il consiglio scolastico circoscrizionale delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Esso dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento amministrativo didattico delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché in ordine alla utilizzazione dei contributi concessi agli enti, comitati ed associazioni istituite a norma dell'art. 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1967, n. 18, per le iniziative di cui alla citata legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 25.

Alle scuole ed istituti statali italiani all'estero si estendono, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio scolastico circoscrizionale delibera sulle modalità di istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di uno o piu collegi dei docenti, consigli di disciplina degli alunni, comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, consigli di intercorso per le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Detti organi sono presieduti dal direttore didattico o preside che abbia le funzioni di coordinatore, o da un docente da lui delegato, ovvero, in mancanza del direttore didattico o preside, da un docente designato dalla autorità consolare.

Per il personale docente statale di ruolo e non di ruolo, che presti servizio in istituzioni scolastiche non statali, a norma dell'art. 7 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, le attribuzioni del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti sono esercitate da un comitato, avente la stessa composizione, eletto dai rappresentanti dei docenti in seno al consiglio scolastico circoscrizionale.

Art. 26.

Presso ciascuna rappresentanza diplomatica nella cui circoscrizione vi siano più consigli scolastici circoscrizionali è costituito il consiglio scolastico d'ambasciata di cui fanno parte:

a) il consigliere per l'emigrazione e gli affari sociali, un funzionario ed un ispettore tecnico designati dal capo della rappresentanza, nonché l'addetto per le questioni culturali, membri di diritto;

b) il capo di un ufficio consolare;

c) due rappresentanti del personale direttivo delle scuole d'istruzione statali, legalmente riconosciute e sussidiate, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, funzionanti nel Paese ove ha sede l'ambasciata, e due del personale insegnante in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche, assicurando almeno un posto rispettivamente al personale direttivo e a quello insegnante delle istituzioni scolastiche statali nei Paesi in cui vi siano tali istituzioni;

d) un rappresentante del personale non insegnante in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche;

e) quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti in dette scuole e istituzioni scolastiche;

f) tre rappresentanti delle associazioni e istituzioni di cui alla lettera *f*) del precedente art. 24;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) un esponente di organismi rappresentativi o di istituzioni educative del Paese ospitante.

Il membro di cui alla lettera *b*) è designato dal capo della rappresentanza diplomatica, quelli di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono eletti dai rappresentanti della rispettiva categoria in seno ai consigli scolastici circoscrizionali; quelli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) sono designati dai rispettivi organismi.

Nell'ambito del consiglio scolastico d'ambasciata è costituito un consiglio di disciplina composto di tre membri effettivi eletti, nel proprio seno, dal personale ispettivo tecnico, direttivo e docente presente nel consiglio scolastico medesimo. Gli appartenenti al predetto personale che non risultino eletti, svolgono le funzioni di membri supplenti. Il presidente del consiglio di disciplina è eletto dai membri effettivi.

Il consiglio scolastico d'ambasciata esprime parere agli organi competenti in ogni materia che direttamente o indirettamente si riferisce alla vita e allo sviluppo della scuola e della cultura, alla salvaguardia dei valori della civiltà italiana, alla tutela degli interessi scolastici e culturali degli italiani residenti nel Paese.

In particolare il consiglio scolastico d'ambasciata:

a) formula annualmente, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici circoscrizionali, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte in ordine all'incremento e al perfezionamento delle attività scolastiche e parascolastiche;

c) ha funzione di coordinamento in materia di ripartizione dei fondi disponibili e indica criteri per l'impiego degli stessi in ordine al potenziamento delle istituzioni scolastiche;

d) segue tutte le iniziative che tendono a migliorare il profitto degli alunni italiani che frequentano le scuole locali;

e) formula alle autorità diplomatiche e consolari il proprio parere su problemi che possono essere oggetto di trattativa con le autorità locali e la cui soluzione può agevolare l'inserimento degli alunni italiani nelle scuole locali.

Esso elabora altresì, annualmente, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici circoscrizionali, un programma generale di attività.

Sulla base dei programmi trasmessi dai singoli consigli scolastici d'ambasciata sarà determinato il piano di istituzione di nuovi istituti, scuole e corsi, e il programma delle attività scolastiche, previsti dall'art. 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Il consiglio scolastico d'ambasciata elegge nel suo seno il presidente. Detto consiglio dura in carica tre anni.

Presso le rappresentanze diplomatiche, nella cui circoscrizione vi sia un solo consiglio scolastico circoscrizionale, non si costituisce il consiglio scolastico d'ambasciata. Le funzioni ad esso spettanti sono esercitate dal consiglio scolastico circoscrizionale integrato dai membri di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma.

Art. 27.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i consigli scolastici provinciali esercitano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le proprie attribuzioni, nell'ambito delle rispettive competenze, anche sugli affari concernenti il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente destinato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. Le attribuzioni relative al personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli di cui al precedente titolo II, sono esercitate dai comitati orizzontali competenti per settore scolastico del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione può essere chiamato ad esprimere pareri su proposte e disegni di legge attinenti alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nonché sui contenuti culturali e didattici e sulle riforme di struttura di dette istituzioni. In tal caso, alle sedute hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, due esperti designati dal Ministero degli affari esteri.

Art. 28.

Le modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente titolo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto di cui al precedente comma sono disposte le eventuali limitazioni alle norme sugli organi collegiali della scuola contenute nel presente decreto, rese necessarie nei singoli Paesi stranieri dalle situazioni e dagli ordinamenti giuridici locali, nonché dagli obblighi derivanti da accordi internazionali.

Capo II

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA

Art. 29.

I consigli di circolo o di istituto ed i consigli scolastici circoscrizionali hanno autonomia amministrativa ed hanno la gestione dei fondi necessari per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni o iniziative comprese nelle rispettive competenze.

I consigli di circolo o di istituto e i consigli scolastici circoscrizionali gestiscono i fondi loro assegnati sulla base di un bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

I predetti organi rendono il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al presente decreto sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini di pagamento disposti dalle giunte esecutive dei consigli scolastici predetti sono firmati dal presidente della giunta medesima e dal segretario, nonché da un membro designato dalla giunta stessa.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio di cassa che può essere affidato a una azienda o a un'istituto di credito, il quale assumerà anche la custodia dei valori.

I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi dei consigli di circolo o di istituto sono approvati dai capi degli uffici consolari nella loro qualità di provveditori agli studi; questi ultimi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi dei consigli scolastici circoscrizionali sono approvati dal capo della missione diplomatica, il quale vigila altresì sul regolare funzionamento dei consigli scolastici circoscrizionali medesimi.

In caso di irregolarità, dette autorità invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare e il capo della missione diplomatica procedono, rispettivamente, allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra organi a livello inferiore a quello di circoscrizione decide il capo dell'ufficio consolare; tra organi a livello circoscrizionale decide il capo della missione diplomatica.

Per il primo esercizio finanziario si applica l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 30.

Gli articoli 19, modificato dall'art. 5 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, primo comma, 42, 43, 44, 45, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano nei limiti in cui sono compatibili con le norme del presente decreto.

Capo III

Norme transitorie e finali

Art. 31.

Al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole europee, ivi comprese quelle funzionanti in territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, per quanto riguarda le modalità per la destinazione, e 3, per i periodi di permanenza massima nelle scuole predette.

Per esigenze di servizio l'amministrazione ha facoltà di dispensare i direttori delle scuole europee dal periodo di interruzione previsto dal precedente art. 3, comma settimo.

Al personale direttivo e docente in servizio nelle suddette scuole europee all'entrata in vigore del presente decreto si applicano i periodi massimi di servizio di cui al precedente art. 8.

Il Ministro per gli affari esteri può disporre un'ulteriore proroga, oltre i suddetti limiti massimi di servizio, per consentire di completare i periodi, attualmente in corso, previsti dagli ordinamenti interni delle scuole europee.

Art. 32.

Al restante personale contemplato nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, per quanto riguarda le modalità per la destinazione, 3 per i periodi di permanenza massima negli istituti di cultura, con le deroghe di cui all'art. 8, e l'art. 7, per il trattamento economico all'estero, con la relativa tabella.

Art. 33.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i concorsi per soli titoli previsti dall'art. 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono indetti dal Ministro per la pubblica istruzione e sono effettuati in sede nazionale. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nei rispettivi ruoli provinciali o nazionali.

Art. 34.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni di legge e di regolamento comunque con esso incompatibili.

Art. 35.

Per gli adempimenti amministrativi connessi con la attuazione del presente decreto possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri, a norma delle vigenti disposizioni, fino a quaranta unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, di cui fino a venti delle carriere amministrative e di ragioneria.

Art. 36.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 3.500 milioni per il semestre luglio-dicembre 1977, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI — MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 33

TABELLA DI RIFERIMENTO FRA QUALIFICHE FUNZIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO.

Commissario amministrativo	Ispettori tecnici Direttori degli istituti di cultura Presidi di istituti secondari di secondo grado
Commissario amministrativo aggiunto	Vice direttori degli istituti di cultura Presidi di scuole secondarie di primo grado Direttori didattici Direttrici di scuola materna Docenti chiamati a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori stranieri
Vice commissario amministrativo	Docenti laureati preposti a funzioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore Addetti agli istituti di cultura
Cancelliere principale	Docenti diplomati - segretari
Coadiutore principale	Applicati di segreteria - aiutanti tecnici
Commesso	Bidelli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di prima categoria, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1962 e modificato con successivo decreto del 15 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 agosto 1975 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del citato Monte e la sottoposizione dello stesso alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del succitato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 agosto 1976 con il quale detta procedura è stata prorogata di ulteriori sei mesi e cioè fino al 26 febbraio 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione del ripetuto Monte;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, che vi ha ravvisato l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il prof. Davide Nava ed il rag. Luca Aulisio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 303

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia « Nuovo tipo » da L. 5.000, autorizzato con decreto ministeriale n. 400713 del 20 agosto 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 400713 del 20 agosto 1964, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 (denominato « Nuovo tipo »);

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia « Nuovo tipo » da L. 5.000, autorizzato con decreto ministeriale n. 400713 del 20 agosto 1964, cesserà di aver corso legale col 31 luglio 1977.

Successivamente alla suddetta data potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1977
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 140

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1972 e modificato con decreto ministeriale 28 settembre 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre 1975 e 19 luglio 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976 e del vice presidente della ripetuta Cassa in data 20 luglio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 32, comma quarto, 53, commi primo e secondo e 62, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

Art. 32, comma quarto: Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 53, commi primo e secondo: Le ipoteche di cui alla lettera *d)* dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e l'ammontare del credito ipotecario della Cassa non potrà superare il 50% del valore cauzionale del bene ipotecato. Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi il 50% del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 62, comma secondo: Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2429)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Taibon Agordino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della Valle di S. Lucano, in comune di Taibon Agordino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Taibon Agordino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta una vallata semilunare nella quale confluiscono da destra e da sinistra numerosi declivi vallivi di rara bellezza naturale dove il contrasto con la flora alpina è caratterizzato dalle cime rocciose che assumono colori cangianti per i riflessi della luce a causa della composizione chimica della roccia il tutto riunito in un quadro geografico di particolare interesse scientifico e di singolarità geologica;

Decreta:

La zona della Valle di S. Lucano sita nel territorio del comune di Taibon Agordino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) foglio n. 27, limitato ai mappali numeri 19, 13, 12, 27 e parte del 18; foglio n. 7, limitato ai mappali numeri 31, 24, 32, 15; foglio n. 8, limitato ai mappali numeri 24, 25, 10, 9; foglio n. 9; limitato ai mappali numeri 13, 8, 18, 16, 9, 10, 11, 12, 17, 14, 15, 19; foglio n. 12, perimetrato dai mappali numeri 1, 6, 134, tratto torrente Tegnas dal mappale n. 64, fino, verso ovest, al mappale n. 8; mappali numeri 68, 10; foglio n. 14, perimetrato dai mappali numeri 10, 23, 24, tratto torrente Tegnas dal mappale n. 200 fino, verso ovest, al mappale n. 11, tratto Boral S. Lucano lungo il lato ovest del mappale n. 10; foglio n. 34, perimetrato, a nord, dal tratto torrente Tegnas lungo i mappali numeri 11, 8, 7, 5, 82, 81, 79, 1; mappali numeri 34, 75, 55, 61, 60, 44, 71; foglio n. 35, limitato ai mappali numeri 21, 22, 23, 1, 2.

2) Tutti i fogli per intero contraddistinti dai numeri 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43; 44.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Taibon Agordino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno 8 novembre 1971, alle ore 16, si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, presenti i signori: 1) avv. Nello Ronchi, presidente; 2) dott. arch. Renato Padoan, soprintendente ai monumenti di Venezia; 3) dott. ing. Giuliano Licini, delegato del presidente dell'ente provinciale per il turismo; 4) dott. ing. Igino Dalla Bernardina, rappresentante dei professionisti e degli artisti; 5) cav. Odino Pasa, rappresentante delle unioni provinciali agricoltori; 6) prof. Nazario Sauro Francescon, rappresentante delle unioni provinciali degli industriali; 7) dott. Vittorio Gabella, per il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno; 8) dott. Augusto Savio, sindaco del comune di Taibon e con l'assistenza del segretario dott. Antonio Padovan.

Oggetto: Vincolo paesaggistico Valle di S. Lucano - Comune di Taibon.

(*Omissis*).

Il presidente pone in votazione la proposta di vincolo della Valle di S Lucano dal capitello antistante la chiesa di S. Lucano in avanti.

La commissione con voti favorevoi sette e contrari uno (sindaco di Taibon), resi per alzata di mano, *approva*.

(*Omissis*).

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1962 e modificato con successivo decreto 15 luglio 1975;

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1975, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del citato Monte e la sottoposizione dello stesso alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del succitato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1976, con il quale detta procedura è stata prorogata di ulteriori sei mesi e cioè fino al 26 febbraio 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente del collegio sindacale del ripetuto Monte;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il dott. Raffaele Romano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2432)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Voghera.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), con effetto dal 23 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Voghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), con effetto dal 23 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1977.

Istituzione del comitato per lo studio dei problemi della sicurezza del lavoro nelle aziende a partecipazione statale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la circolare n. 02038 del 23 dicembre 1976, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha impartito direttive agli enti di gestione controllati: IRI, ENI, EFIM ed EGAM in materia di sicurezza di lavoro nell'ambito delle aziende a partecipazione statale;

Considerata l'opportunità di costituire un comitato di studio con la partecipazione di esperti che:

proceda ad una ricognizione dei problemi della sicurezza del lavoro nelle predette aziende con particolare riguardo ai suoi tre aspetti fondamentali: igiene del lavoro, medicina del lavoro ed antinfortunistica;

indichi soluzioni tecniche idonee a migliorare gli attuali sistemi di sicurezza e formuli proposte di modifica alla vigente normativa in materia;

Viste le lettere dei sopra citati enti con le quali sono stati designati i rispettivi esperti;

Decreta:

E' istituito il comitato per lo studio dei problemi della sicurezza del lavoro nelle aziende a partecipazione statale e sono chiamati a farne parte:

Marras prof. dott. Osvaldo, libero docente in medicina del lavoro, presidente;

Gerla ing. Luigi, esperto;

Frigessi di Rattalma ing. Guido, esperto IRI;

d'Onofrio prof. dott. Virgilio, esperto IRI;

Morlino dott. Paolo, esperto IRI;

Grassi dott.ssa Matelda, esperto ENI;

Santi dott. Mario, esperto ENI;

Ziletti ing. Raffaele, esperto ENI;

Nanni ing. Tommaso, esperto EFIM;

Pedone dott. Riccardo, esperto EFIM;

Trovò ing. Antonio, esperto EFIM;

Solari ing. Augusto, esperto EGAM.

Le funzioni di segretario vengono affidate al dottor Giuseppe Di Giulio, direttore aggiunto di divisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(2661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante una cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2571)

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2572)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano

Con decreto 10 febbraio 1977, n. 209, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Taro in comune di Medesano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 81 mappali 96/*b* (mq 920) e 97 (mq 16840) della superficie complessiva di mq 17760, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2390)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 mod. cambio rend. 5%. Data: 22 novembre 1976. Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. Intestazione: Veraldi Rosa, via Calata Capodichino, 201, Napoli. Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2465)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga delle autorizzazioni alla vendita, in recipienti a base di cloruro di polivinile delle acque minerali « Panna », « Lyde », « Dolomiti », « Levissima », « Igea », « Evian ».

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, n. 1600, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1978 l'autorizzazione alla vendita, rilasciata con decreto ministeriale 19 novembre 1975, n. 1559, fino al 31 dicembre 1976, delle seguenti acque minerali in contenitori a base di cloruro di polivinile della capacità di 1500 ml, prodotto dalla S.p.a. Solvic: acqua minerale naturale « Panna », prodotta dalla S.p.a. Sorgente Panna, in Scarperia (Firenze); acqua minerale naturale « Lyde », prodotta dalla S.p.a. Lyde e Sangermano, in Vitulazio (Caserta); acqua minerale naturale « Dolomiti », prodotta dalla S.a.s. Fonti Staro, in Valli del Pasubio (Vicenza); acqua minerale naturale « Levissima », prodotta dalla S.p.a. Fonti Levissima, in frazione Cepina del comune di Valdisotto (Sondrio); acqua minerale naturale « Igea », prodotta dalla S.p.a. Terme di Boario, in Boario Terme (Brescia); acqua minerale naturale francese « Evian », smerciata in Italia dalla S.p.a. Sitra Evian Italian, in Roma, largo Valtournance, 3.

(2004)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Città di Milano; 5 % Serie ordinaria trentennale; 5 % Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % Serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % Serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % Serie ordinaria ventennale; 7 % Serie ordinaria trentennale; 8 % Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10 % Serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1977 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1977:

1) 5 % S.S. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.330 titoli di L. 12.500
» 1.133 titoli di » 25.000
» 1.015 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 95.700.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.164 titoli di L. 50.000
» 1.719 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 917.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 154 titoli di L. 50.000
» 541 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 278.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 722 titoli di L. 50.000
» 559 titoli di » 500.000
» 322 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 637.600.000;

Emissione quarta:

n. 61 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 252 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 263.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 132 titoli di L. 50.000
» 113 titoli di » 500.000
» 157 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 153.750.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 87.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 78.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.500.000.

3) 5% Serie ordinaria trentacinquennale:

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.186 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 14.825.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 251 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 3.137.500;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 62 titoli di L. 5.000
» 2.145 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 27.122.500;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.028 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.700.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di L. 12.500
» 1.506 titoli di » 25.000
» 203 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.300.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 475 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.750.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 5.000
» 10 titoli di » 12.500
» 292 titoli di » 25.000
» 762 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 45.700.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 24 titoli di » 12.500
» 123 titoli di » 25.000
» 1.908 titoli di » 50.000
» 1.411 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 804.300.000.

4) 5,50% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.537 titoli di L. 50.000
» 1.731 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 942.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 131 titoli di L. 50.000
» 147 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 80.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 113 titoli di L. 50.000
» 62 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 191.650.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 448 titoli di L. 50.000
» 244 titoli di » 500.000
» 287 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 431.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 222 titoli di L. 50.000
» 103 titoli di » 500.000
» 69 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 216.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 379.900.000.

5) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 232 titoli di » 500.000
» 638 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 797.500.000.

6) 6% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 316 titoli di L. 12.500
» 543 titoli di » 50.000
» 316 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 189.100.000;

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 12.500
» 226 titoli di » 50.000
» 264 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 143.987.500;

Emissione terza:
Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 12.500
» 459 titoli di » 50.000
» 222 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 135.300.000;

Emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 12.500
» 669 titoli di » 50.000
» 454 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 262.487.500;

Emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
n. 74 titoli di L. 12.500
» 272 titoli di » 50.000
» 218 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.525.000;

Emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
n. 154 titoli di L. 12.500
» 1.051 titoli di » 50.000
» 611 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 359.975.000.

Emissione settima:
Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 12.500
» 583 titoli di » 50.000
» 406 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 232.962.500;

Emissione ottava:
Estrazione a sorte di:
n. 407 titoli di L. 12.500
» 1.400 titoli di » 50.000
» 753 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 451.587.500;

Emissione nona:
Estrazione a sorte di:
n. 110 titoli di L. 12.500
» 1.053 titoli di » 50.000
» 330 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 219.025.000;

Emissione decima:
Estrazione a sorte di:
n. 491 titoli di L. 12.500
» 3.153 titoli di » 50.000
» 2.471 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.399.287.500;

Emissione undicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 380 titoli di L. 12.500
» 2.936 titoli di » 50.000
» 2.511 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.407.050.000;

Emissione dodicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 56 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 162.800.000;

Emissione tredicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 97 titoli di L. 50.000
» 126 titoli di » 500.000
» 242 titoli di » 1.000.000
» 86 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 739.850.000;

Emissione quattordicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 840 titoli di L. 50.000
» 650 titoli di » 500.000
» 628 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.000.000.000;

Emissione quindicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000;

Emissione sedicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 422 titoli di L. 50.000
» 124 titoli di » 500.000
» 135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 218.100.000;

Emissione diciassettesima:
Estrazione a sorte di:
n. 758 titoli di L. 50.000
» 482 titoli di » 500.000
» 382 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 665.900.000;

Emissione diciottesima:
Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 50.000
» 119 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.200.000;

Emissione diciannovesima:
Estrazione a sorte di:
n. 289 titoli di L. 50.000
» 255 titoli di » 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 310.950.000;

Emissione ventesima:
Estrazione a sorte di:
n. 209 titoli di L. 50.000
» 202 titoli di » 500.000
» 210 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 321.450.000;

Emissione ventunesima:
Estrazione a sorte di:
n. 286 titoli di L. 50.000
» 405 titoli di » 500.000
» 306 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 522.800.000;

Emissione ventiduesima:
Estrazione a sorte di:
n. 304 titoli di L. 50.000
» 267 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 303.700.000;

Emissione ventitreesima:
Estrazione a sorte di:
n. 187 titoli di L. 50.000
» 213 titoli di » 500.000
» 278 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 393.850.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 271 titoli di L. 50.000
» 365 titoli di » 500.000
» 283 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 479.050.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 96 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.000.000.

7) 7 % s.s. A.N.A S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.215.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 46.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 164 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 176.300.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 157 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 500.000
» 101 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 162.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 231 titoli di L. 50.000
» 463 titoli di » 500.000
» 436 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 679.050.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 131 titoli di L. 50.000
» 101 titoli di » 500.000
» 166 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 223.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 154 titoli di L. 100.000
» 125 titoli di » 500.000
» 158 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 235.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 175 titoli di L. 100.000
» 335 titoli di » 500.000
» 543 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 728.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 94 titoli di L. 100.000
» 195 titoli di » 500.000
» 410 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 516.900.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 100.000
» 301 titoli di » 500.000
» 830 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 994.100.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 100.000
» 95 titoli di » 500.000
» 985 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.037.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 100.000
» 137 titoli di » 500.000
» 1.687 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.759.800.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 74 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.500.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 655.500.000.

12) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 170 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 177.600.000

Totale generale L. 25.848.722.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2687)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale per medici-chirurghi

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale per medici-chirurghi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I suddetti posti sono ripartiti tra le regioni di seguito indicate:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	28
Valle d'Aosta	1
Liguria	7
Lombardia	23
Veneto	19
Trentino-Alto Adige	4
Friuli-Venezia Giulia	10
Emilia-Romagna	20
Toscana	18
Marche	17
Abruzzi	9
Umbria	6
Lazio	7
Campania	27
Molise	4
Calabria	6
Puglia	21
Basilicata	5
Sicilia	12
Sardegna	7
Totale	251

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

B) Età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano gia alle dipendenze dell'Istituto.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte, di voler concorrere ai posti relativi a più di una regione, comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati alla regione nella quale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (E.U.R.) entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

n) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali;

q) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare). Dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) una prova scritta su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica;

b) una prova pratica con relazione scritta, concernente l'esame clinico di un soggetto, redatta sull'apposito modulo SS. 4 in uso presso i gabinetti diagnostici delle sedi dell'I.N.P.S.;

c) una prova orale su argomenti di patologia e clinica medica e chirurgica e su fondamentali nozioni di medicina legale assicurativa, di medicina del lavoro e di medicina sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

La prova scritta, identica per tutte le regioni, avrà luogo nello stesso giorno nella sede o nelle sedi d'esame che saranno successivamente stabilite.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata ai candidati ammessi al concorso.

La prova pratica e la prova orale potranno essere effettuate anche in sede di esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un valido documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i trenta punti.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame nonché del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascuna regione la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva di posti) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 3 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempreché provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti a) e b) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 1, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica al servizio i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori di ciascuna regione.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei di ciascuna regione secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una delle anzidette graduatorie degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con la osservanza delle norme vigenti in materia di preferenza e di precedenza nella nomina.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 335/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione. Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 16 dicembre 1976

p. *Il presidente*: GHEZZI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), 4), lettera *b*), purché complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di porsecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purché essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 (E.U.R.) - 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat . . a . . . . il . . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale per medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione, e specificatamente per i posti assegnati alla regione . . . . (3).

A tal fine . l . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medecina e chirurgia conseguito il. . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)

presso . . . .;
(indirizzo dell'università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (6) . . . .;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica Amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di (7) . . . .;

i) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

l) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (8).

. l. . sottoscritt. . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (9).

. l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, in particolare a quelle che lo obbligano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di prima assegnazione ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

.l . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(autentica) (11)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione. L'omissione di tale specifica indicazione, come pure la dichiarazione nella stessa domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più di una regione comporteranno la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati alla regione nella quale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di ammissione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicarne i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e publicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal Dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2).

4) *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *Orfani di guerra (ed equiparati)*:

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *Orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6).

8) *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11 - a) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra);

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16).

18) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *Dipendenti dell'I.N.P.S.*:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *Coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *Mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

24) *Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme* (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

(2688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ottantuno posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per le esigenze di enti e stabilimenti dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica; nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernenti il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto, infine, che il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, nell'elencare all'art. 5 le qualifiche di mestiere relative alle vacanze per l'anno 1975, nel ruolo delle lavorazioni non prevede

le seguenti qualifiche di mestiere che sono invece da conferire per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio prospettate dallo stato maggiore dell'Aeronautica militare:

« meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » e « stagnino » nella categoria degli specializzati;

« elicista aeronautico » nella categoria dei qualificati;

Visto il provvedimento datato 5 maggio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249/1968, l'Amministrazione della difesa a bandire i concorsi per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1976 concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio degli enti e stabilimenti dell'Aeronautica militare di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 27 gennaio 1975 deve intendersi modificato nel senso di aggiungere alla rubrica « categoria specializzati - ruolo delle lavorazioni » le seguenti qualifiche di mestiere: « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati », « stagnino », ed alla rubrica « categoria qualificati - ruolo delle lavorazioni » la seguente qualifica di mestiere: « elicista aeronautico ».

Art. 2.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa per le sedi sottoindicate:

A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso e sede di prima assegnazione dei vincitori
Aggiustatore - Congegnatore:		
aggiustatore meccanico	specializzato	3 di cui: 1 Brindisi 1 Ghedi (BS) 1 Elmas (CA)
Coloritore:		
verniciatore a spruzzo	specializzato	1 Bari
verniciatore a spruzzo	qualificato	2 di cui: 1 Catania 1 Elmas (CA)
Conduttore patentato di caldaie:		
con certificato di 1° e 2° grado generale	specializzato	1 Catania
Elicista aeronautico	qualificato	1 Pisa
Fabbro fucinatore e carpentiere:		
fabbro fucinatore e forgiatore .	specializzato	4 di cui: 1 Bari 1 Catania 1 Forlì 1 Novara
Falegname:		
falegname in genere	qualificato	5 di cui: 1 Cameri (NO) 1 Catania 1 Pisa 1 Monte Venda (PD) 1 Treviso
Segue: *Falegname*		
falegname macchinista	specializzato	4 di cui: 1 Istrana (TV) 1 Elmas (CA) 1 Novara 1 Villafranca (VR)
Lamierista:		
in alluminio o per costruzioni aeronautiche e varie	specializzato	1 Villafranca (VR)
battilamiera	specializzato	3 di cui: 1 Elmas (CA) 1 Ghedi (BS) 1 Pisa
carrozziere	specializzato	3 di cui: 2 Elmas (CA) 1 Bari
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
cambista differenziatore . . .	specializzato	1 Forlì
meccanico per auotomotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	3 di cui: 2 Bari 1 Forlì
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:		
meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	specializzato	2 di cui: 1 Elmas (CA) 1 Forlì
Muratore:		
muratore in genere	qualificato	1 Catania
Manovale per lavorazioni:		
sabbiatore	comune	1 Forlì
manovale addetto alle lavorazioni	comune	1 Bari
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
fresatore	specializzato	3 di cui: 1 Catania 1 Elmas (CA) 1 Rimini
tornitore in metalli	qualificato	3 di cui: 1 Istrana (TV) 1 Novara 1 Rimini
Saldatore:		
elettrico ed autogeno	qualificato	7 di cui: 1 Brindisi 1 Catania 1 Elmas (CA) 1 Ghedi (BS) 1 Treviso 1 Vicenza 1 Villafranca (VR)
Stagnino:		
lattoniere	specializzato	1 Catania
radiatorista	specializzato	2 di cui: 1 Bari 1 Forlì

B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso e sede di prima assegnazione dei vincitori
Cuoco . .	specializzato	1 Caserta
Cuoco . .	qualificato	4 di cui: 1 Bari 1 Catania 1 Ghedi (BS) 1 Padova
Famiglio .	qualificato	7 Caserta
Guardiano .	comune	1 Bari
Manovale per servizi vari:		
manovale addetto ai servizi generali	comune	15 di cui: 5 Caserta 4 Firenze 1 Bari 1 Elmas (CA) 1 Forlì 1 Padova 1 S. Stefano (GR) 1 Taliedo (MI)

Art. 3.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 4;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera d), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 4.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1 - a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino i quarantianni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 o 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 2, redatta in carta da bollo da L. 1500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato A) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato B) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) concorso al quale si chiede di partecipare;
3) luogo di residenza (via, città e codice postale);
4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 4.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di essere in possesso della licenza elementare;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;
8) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengano o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 6.
Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più concorsi di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 7.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 8.
Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 10.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 1500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 1500 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 1500) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 12.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese. Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 15.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già operai in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 16.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni,

fermo restando, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'Amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 in data 16 marzo 1977.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . .) il . . . e residente in . . (prov. di . . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . posti di . . nella categoria degli operai . . . . . . del ruolo . del Ministero della difesa (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . . . del ruolo . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (prov. di . . . . .) in data . . .

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . .);

3) essere inscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . . . .;

6) avere riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio dal consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera inviare eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto, per l'autenticità della firma . . . .

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

. . . .
(Cognome e nome) (Data di nascita)

Via (o piazza) . . . .
(Indirizzo)

. . . .
(Comune) (CAP)

. . . . .
(Provincia) (Sigla della provincia)

(2575)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente coadiutore addetto al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente coadiutore addetto al centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2358)

OSPEDALE «G. MACCABELLI» DI RUSSI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Russi (Ravenna).

(2732)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770720)